

VADEMECUM Disoccupazione Agricola

TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

La domanda di disoccupazione agricola, identificata con **modello SR25-Prest.Agr.21TP**, si trasmette per via telematica entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il periodo di disoccupazione.

- Per ogni lavoratore deve essere presentata una sola domanda, tuttavia si può verificare che per lo stesso lavoratore vengano presentate due o più domande.

PRESENZA DI PIU' DOMANDE - in caso di domande duplicate cioè presentate da due o più enti di Patronato per lo stesso lavoratore, INPS istruisce la domanda trasmessa per prima, salvo i casi in cui la domanda o le domande successive siano accompagnate dalla revoca del mandato al Patronato che ha trasmesso la domanda precedente. In modo particolare, se non è presente alcuna revoca di mandato, INPS chiede di esibire il mandato di assistenza e rappresentanza con regolare data di sottoscrizione conferito dal lavoratore interessato alla presentazione della domanda di disoccupazione agricola 2022, e copia del documento di identità del lavoratore. Ai sensi dell'art. 4 del "regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato", il mandato di assistenza e rappresentanza non deve essere generico, ma deve essere conferito specificamente per la presentazione della stessa in competenza 2022. Si rimanda alle istruzioni già fornite con Messaggio Hermes n.2011 del 20/5/2021 punto 4 e dai Messaggi Hermes n.234 del 18/01/2022 ed Hermes n. 227 del 12/01/2023.

(Si ricorda che il mandato di assistenza e rappresentanza, datato e firmato dal lavoratore per la trattazione della ds-agricola 2022 e copia del documento d'identità devono essere trasmessi con PEC in formato pdf e dimensioni inferiori ad 1 mega).

- La domanda di disoccupazione agricola deve essere presentata, per quanto possibile, già corredata della documentazione necessaria.

INTEGRAZIONI -Nel caso ci fosse necessità di allegare altra documentazione alla domanda già trasmessa, fino alla data del 31 marzo 2023, si potrà accedere dalla stessa procedura di presentazione delle domande selezionando dal menu <<modifica domanda-allega file>>.

ERRORI -Le domande che invece presentano errori e non risultano inviabili poiché incomplete potranno essere completate o corrette anche dopo il 31 marzo (tale situazione si verifica frequentemente, pertanto si prega di porre attenzione su questa problematica).

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN PARTICOLARI CASI:

- **Modulo SR171:** se il lavoratore ha svolto attività lavorativa in proprio è necessaria la dichiarazione sostitutiva per attività di lavoro in proprio attestante il lavoro in proprio svolto con Partita IVA aperta o per attività autonoma/professionale/parasubordinata esercitata senza iscrizione nella relativa gestione.

Il modulo deve essere inviato **esclusivamente** ogni anno in allegato alla domanda di disoccupazione agricola (e non attraverso altri canali di comunicazione – ad esempio COMBIPAT, email ecc) avendo cura di riempire correttamente tutti i campi – **anno di riferimento, numero giorni di occupazione, attività svolta o inattività. Lasciare i campi non compilati o sbarrati non equivale ad autocertificazione di atti e fatti necessari per la definizione del provvedimento. Specificare espressamente il titolo di possesso di terreni (proprietà, fitto, comodato ecc) del nucleo familiare, compilare il campo data, apporre la firma del lavoratore ecc.** Allegare la copia del documento di identità in corso di validità.

Indicare se siano intervenute variazioni rispetto ai terreni indicati negli anni precedenti o se la situazione è rimasta invariata e motivare con documentazione aggiuntiva contratti di vendita, fitto, di comodato ecc registrati secondo le previsioni di legge;

- **documento portatile U1:** se il lavoratore ha svolto attività lavorativa agricola/non agricola in un paese comunitario;
- **fotocopia del passaporto:** se il lavoratore è espatriato temporaneamente o definitivamente in paese non comunitario, in caso di espatrio temporaneo, saranno considerate indennizzate fino a un massimo di 90 giornate, e in ogni caso si raccomanda la compilazione in domanda dei campi relativi;
- **permesso di soggiorno:** laddove la scadenza del permesso di soggiorno avvenga nel corso dell'anno 2022, allegare alla domanda di disoccupazione agricola la richiesta di rinnovo del permesso unitamente al bollettino trasmesso alla Prefettura ufficio Immigrazioni;
- **documento portatile U2:** se il lavoratore ha percepito indennità di disoccupazione a carico di un'istituzione straniera;
- **modulo SR19:** nel caso in cui il lavoratore sia socio di cooperative agricole. (I modelli richiesti sono presenti in versione aggiornata sul sito Internet dell'Istituto).

-È di fondamentale importanza che gli operatori di Patronato verifichino i propri indirizzi mail presenti nella procedura DSagr perché in caso di documentazione incompleta INPS possa richiedere la documentazione necessaria.

-Si consiglia vivamente di consultare le domande anche successivamente alla loro trasmissione poiché nel campo NOTE vengono inserite da INPS informazioni aggiuntive, utili al corretto completamento della domanda.

- Si chiede anche di riscontrare la richiesta documenti rispondendo alla mail ricevuta attraverso la procedura DSagr (e di non utilizzare altri canali es. PEC, Linea INPS), avendo cura di allegare i documenti, e verificando di aver trasmesso relativi i file.
- Si eviti per comunicare con INPS l'utilizzo contemporaneo di diversi canali di contatto (PEC, Mail Istituzionale, quesiti LineaInps...).

IL MODELLO SR163, come già comunicato con la circolare n. 48 del 29 marzo 2020, a decorrere dal 10 aprile 2020 non deve essere più allegato alla domanda di disoccupazione agricola. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN (le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori al limite previsto dalla normativa vigente) l'intestatario o cointestatario del conto deve essere lo stesso soggetto beneficiario della prestazione INPS. L' Istituto, prima di accreditare le somme erogate, accerta la coincidenza tra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell'intestatario delle coordinate IBAN.

IL MODELLO SR188, utile quando l'operatore di patronato, in corso d'opera, deve variare il codice IBAN e non può più intervenire sulla domanda già trasmessa. Utile anche in caso di richiesta di riemissione del pagamento non andato a buon fine per iban errato (il sistema richiede dove abbinare il nuovo iban comunicato, es. conto corrente, libretto postale, postepay ecc.). Si consiglia di segnalare a INPS (con mail) la necessità di effettuare il cambio di IBAN perché la domanda di disoccupazione potrebbe trovarsi ad uno step successivo a quello della verifica dell'IBAN, in questo modo il liquidatore può intervenire prontamente ed effettuare la variazione. Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia), il beneficiario della prestazione è tenuto ad allegare il modulo di identificazione finanziaria disponibile sul sito www.inps.it (codice modello "MV70").

DOMANDA EREDI -la domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione di responsabilità rilasciata dal coniuge/dalla parte dell'unione civile del dante causa attestante che non è stata pronunciata sentenza di separazione/divorzio passata in giudicato, ovvero copia della sentenza di separazione o di divorzio o di scioglimento dell'unione civile;
- dichiarazione di responsabilità rilasciata dal richiedente attestante la presenza di un testamento, ovvero attestante l'assenza di testamento e le generalità, complete di codice fiscale, degli eredi aventi diritto;
- delega alla riscossione da parte dei coeredi in favore dell'erede
richiedente rilasciata davanti ad un pubblico ufficiale;
- IBAN intestato all'erede richiedente;
- copia del documento di identità di ciascuno degli eredi in corso di validità.